

REPERTORIO N. 15161

FASCICOLO N. 12466

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici e questo dì dieci del mese di febbraio in La Spezia, in via Carpenino 43, alle ore sedici e minuti dieci

10 FEBBRAIO 2014

Avanti di me dottoressa CLAUDIA CERONI, Notaio in La Spezia ed iscritta al Collegio dei Notari dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, è presente la signora:

- LUPI ALESSANDRA, nata a La Spezia il 10 maggio 1960, residente a La Spezia, in via Del Torretto n. 44, codice fiscale LPU LSN 60E50 E463X

La quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo della associazione senza scopo di lucro, di utilità sociale denominata:

"LETIZIA NEL CUORE - ONLUS"

con sede in La Spezia in via Istria 7.

Comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certa, la quale, mi richiede, in detta sua qualità, di ricevere il verbale dell'assemblea della predetta associazione regolarmente convocata, come essa dichiara, in data odierna, in questo giorno, in questo studio, a questa ora.

Aderendo io notaio a tale a tale richiesta, assume la Presidenza dell'assemblea la stessa LUPI ALESSANDRA, la quale avven-

do constatato:

- che del consiglio direttivo è presente lei stessa, quale Presidente, ed è presente il dottor D'AMATO MASSIMO, nato a La Spezia il 3 giugno 1960 residente a Milano in via Trincea delle Frasche 1, codice fiscale DMT MSM 60H03 E463E, quale Vice Presidente, che è assente giustificata la signora BISA' CRISTINA, nata a La Spezia il 12 dicembre 1964, quale altro membro del consiglio direttivo;

- che attualmente i signori D'Amato Massimo, Bisà Cristina e Lupi Alessandra, sono gli unici associati della associazione costituita con atto a mio rogito in data 15 gennaio 2014 repertorio 15090 registrato a La Spezia il 21 gennaio 2014 al numero 262,

dichiara la presente assemblea validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- modifica degli articoli 4 e 13 dello statuto sociale
- 2-varie ed eventuali.

Il presidente fa presente all'assemblea che onde poter richiedere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe Onlus in modo da ottenere il regime agevolato (d.lgs 460/97) e tutte le agevolazioni previste dalla legge, si rende opportuno apportare alcune modifiche allo statuto sociale, in particolar modo si rende necessario modificare parte degli articoli 4 e 13.

A questo punto dopo breve discussione, l'assemblea delibera:

- di modificare di articoli 4 e 13 dello statuto sociale, in

modo che da oggi in poi il tenore degli stessi sia quello di cui allo statuto debitamente modificato che si allega al presente atto sotto la lettera A).

Di detto statuto, sottoscritto dalla comparente e da me notaio a forma di legge, in calce e nel margine dei fogli intermedi, ne ho io notaio omessa la lettura alla comparente per sua espressa e concorde volontà.

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno avendo chiesta la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno l'ho io notaio pubblicato e letto in Assemblea, alla comparente, la quale a mia domanda lo approva e con me lo sottoscrive in calce a forma di legge alle ore sedici e minuti cinquanta.

Lo scritto occupa tre pagine e parte minima della quarta di questo foglio.

F.to ALESSANDRA LUPI

F.to CLAUDIA CERONI NOTAIO



STATUTO

Art. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita l'Associazione denominata "LETIZIA NEL CUORE"
con sede in La Spezia, Via Istria n. 7.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.n.460/97

l'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione **ONLUS**, ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima

Art. 2 (Carattere dell'associazione)

L'associazione non ha finalità di lucro è apartitica e aconfessionale:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizza-

zione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi e attività dell'associazione)

L'Associazione ha quale scopo esclusivo la solidarietà sociale nei confronti di persone portatrici di disabilità fisiche o psichiche, con particolare riguardo ai bambini e ai giovani con esiti di lesioni al sistema nervoso centrale da sofferenza perinatale (paralisi cerebrale).

L'attività dell'Associazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

L'assistenza prestata potrà avere carattere sanitario, beneficenza, assistenza socio-sanitaria, e si manifesterà anche con diretto supporto economico a singoli soggetti svantaggiati per acquisto di ausili e per assistenza alla persona, prestando anche aiuti morali, materiali ed economici alle relative famiglie.

L'associazione potrà fare quant'altro ritenuto opportuno e necessario nell'ambito del proprio scopo di solidarietà sociale.

L'Associazione adempie alle proprie finalità anche cooperando con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi. Potrà istituire, gestire o anche solo finanziare servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone oggetto del proprio scopo istituzionale.

L'Associazione potrà anche concedere sussidi e aiuti finanziari a ONLUS e a altri Enti e Istituzioni che si occupano a diverso titolo di solidarietà sociale nei confronti di persone portatrici di disabilità fisiche o psichiche.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle, ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, anche commerciali, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente ag-

giornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- gli Associati fondatori,

- gli Associati ordinari.

Gli Associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. E' tuttavia in facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione assimilare altri Soci ai Soci fondatori.

Sono Associati ordinari tutti coloro che avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono obbligati:

- a seguire le direttive degli organi preposti alla Associazione;

- a contribuire in ogni modo alle attività della Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci ordinari e fondatori hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare

il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

Art. 10 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 (Compiti dell'assemblea)

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva;

b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti;

c) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;

d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

e) deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all'ordine del giorno;

Art. 12 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo. La convocazione dei soci per le assemblee sarà fatta per lettera semplice o fax o e-mail o affissione presso la Sede Sociale .

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Art. 13 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati e delibererà a maggioranza semplice.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà disponibile presso i locali della sede sociale.

Art. 14 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a- Fissare gli indirizzi e i criteri, eventualmente adottando

anche appositi regolamenti interni di gestione delle attività ed iniziative della Associazione;

b- Stabilire direttive e deliberare sulle erogazioni della Associazione;

c- collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per finanziare i progetti della Associazione e per coprire le spese operative della stessa;

d- predisporre il bilancio consuntivo annuale e la relazione consuntiva annuale da sottoporre all'assemblea ;

e- Nominare l'organo di revisione;

f- Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie;

g- Deliberare l'assunzione o il licenziamento di personale ed i provvedimenti tutti che lo riguardano, e comunque su ogni altro atto o affare di interesse dell'Associazione;

h- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

i- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

j- deliberare in merito delle domande di ammissione di nuovi soci e fissare le quote d'ingresso e annuali;

k- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

Art. 15 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall'assemblea.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da associati e dura in carica cinque anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere economo.

La carica di segretario e di tesoriere economo possono essere attribuita a un unico consigliere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, i consiglieri restanti cooptano altri membri in sostituzione dei membri mancanti che resteranno in carica fino alla prima assemblea che delibererà sulle nuove cariche. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in cari-

ca per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 16 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto via mail, fax o posta, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.



Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidenza o in assenza anche di quest'ultimo da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 17 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Al Presidente spetta la firma degli atti dell'Associazione che impegnano l'associazione sia verso gli associati che verso i terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 18 (Revisori dei Conti)

Nelle ipotesi di cui all'articolo 25, comma 5, D.Lgs.460/97 e dalle leggi sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in quanto applicabili, o qualora lo ritenga opportuno, l'Associazione nomina un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il revisore è nominato con le maggioranze di cui all'art.13 e rimane in carica fino ad approvazione bilancio del terzo esercizio dalla nomina.

Il revisore deve essere iscritto nel registro dei Revisori contabili ovvero agli ordini o albi professionali contabili.

Il revisore può partecipare dietro richiesta propria o su in-



vito del Consiglio di amministrazione alle sedute del Consiglio stesso e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportune per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Il Revisore tiene apposito libro per le verbalizzazioni.

Il Revisore predispone la relazione sul bilancio annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione con le proprie osservazioni.


La carica di Revisore è gratuita salvo il rimborso spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio. Il Revisore è organo di controllo amministrativo.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 19 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 20 (Il Tesoriere-Economo)



Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 21 (Patrimonio dell'Associazione)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal denaro di cui la Associazione viene dotata con lo stesso atto di costituzione per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1 ed è accresciuto con le quote d'ingresso dei nuovi associati. Inoltre può essere accresciuto altresì da enlargizioni di privati e di Enti e da beni mobili e immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 22 (Entrate dell'associazione)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di ingresso dei nuovi soci da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nonché dalle quote annuali nelle misure fissate dal consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea o dal consiglio direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati e di terzi;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti



locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere,

persone fisiche e giuridiche in genere ;

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni, erogazioni e lasciti;

- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;


Art. 23 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 24 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi d'ingresso sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che co-



munque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo annuale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 25 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.



I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti a qualsiasi titolo fatti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a qualsiasi titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 26 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termi-



na il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 27 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 33 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge applicabili in materia di ONLUS e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to ALESSANDRA LUPI

F.to CLAUDIA CERONI NOTAIO



REGISTRATO A LA SPEZIA IL 14 FEBBRAIO 2014
AL NUMERO 618 SERIE II

Copia conforme al suo originale
che si rilascia ad uso:

..... Amministrativo
La Spezia 17 Febbraio 2014

Claudio Leo

